

Deliberazione n. 8 del 30/03/2010

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DEL GERBIDO. PRIMO AGGIORNAMENTO DEL CASO BASE INIZIALE E PROPOSTA DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO DI CONFERIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 3.4. (ii) DELLA QUARTA APPENDICE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- Nella Terza Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, sottoscritta dall'Associazione d'Ambito e da TRM Spa in data 20 ottobre 2008, ATO-R e TRM spa hanno convenuto che *"il primo aggiornamento del Caso Base Iniziale ai sensi dell'Articolo 9 della Convenzione sarà effettuato dopo la data di stipulazione del Contratto di Hedging e prima della data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento"*. Il Contratto di Hedging indica *"il contratto da stipularsi tra TRM e la banca hedging per la copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi di interesse sulla base di termini e condizioni da definire ai sensi del Contratto di Finanziamento"*.
- Nella Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, sottoscritta dall'Associazione d'Ambito e da TRM Spa in data 12 gennaio 2010, ATO-R e TRM spa hanno convenuto all'articolo 3.4 che *"(ii) ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4.3 della Terza Appendice Integrativa, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 9.4 della Convenzione di Affidamento e con specifico riferimento al primo aggiornamento del Caso Base Iniziale da effettuarsi a seguito della stipulazione del Contratto di Hedging e prima della data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, TRM si impegna a trasmettere all'Associazione d'Ambito, entro 7 giorni di calendario dalla data del primo aggiornamento del Caso Base Iniziale, la proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento nella misura, determinata di comune accordo con la Banca Agente, che risulterà necessaria affinché, alla data della prima richiesta di erogazione delle linee di credito ai sensi del Contratto di Finanziamento, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR del Caso Base Aggiornato risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base. L'Associazione d'Ambito verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni di calendario dalla data di presentazione della proposta di TRM"*.
- In data 1-3-2010 è stato stipulato tra la società TRM e le Banche finanziatrici del Progetto il contratto di Hedging e conseguentemente fissato il tasso IRS, che la società pagherà in relazione alle somme erogate dalle Banche ai sensi del contratto di Finanziamento, pari al 4,50 %, con un effetto positivo di due punti base rispetto al tasso del 4,52% previsto dal Caso Base Iniziale del Piano Economico Finanziario allegato alla Quarta Appendice Integrativa.
- In seguito alla fissazione del tasso IRS di cui sopra la società TRM ha proceduto al primo aggiornamento del Caso Base Iniziale ed ha presentato ad ATO-R, come previsto dall'articolo 3.4 (ii) della Quarta Appendice Integrativa, in data 26/3/2010, ns. prot. n. 2519 del 29-3-2010, la proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento che ne deriva, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale. Da tale primo aggiornamento del Caso Base Iniziale è emerso che non è necessario effettuare una variazione del Corrispettivo di Conferimento rispetto a quello individuato dal Caso Base Iniziale pari ad euro 97,5 per tonnellata, base anno 2008, in quanto i valori degli Indici di Equilibrio Economico Finanziario risultano pari alle relative soglie del Caso Base.

Vista pertanto la proposta presentata dalla società TRM, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale e verificata la correttezza dell'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo previsti dalla Convenzione di Affidamento e successive Appendici Integrative.

Visto l'art. 134, comma 4, del TUEL e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 26 comma 5 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, come modificato con propria deliberazione n. 5 del 16-3-2010.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 20 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

	Presenti	Assenti
Paolo Foietta	X	
Caltagirone Diego	X	
Trovato Francesco		X
Sobrino Enzo	X	
Ferrara Franco		X
Carrera Ernesto		X
Magala Antonio	X	
Radonicich Andrea Bruno	X	
Vico Luigi		X

Presenti n. 5

Assenti n. 4

Non partecipanti al voto n. 0

Astenuti n. 0

Votanti n. 5

Favorevoli n. 5

Contrari n. 0

Il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, il Corrispettivo di Conferimento all'Impianto del Gerbido derivante dal primo aggiornamento del Caso Base ai sensi dell'articolo 3.4 (ii) della Quarta Appendice Integrativa, nella misura, pari a quella individuata dal Caso Base Iniziale del Piano Economico Finanziario, di euro 97,5 per tonnellata, base anno 2008, come da proposta presentata dalla società TRM in data 26/3/2010, ns. prot. n. 2519 del 29-3-2010, allegata al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento con successiva votazione, separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

In sostituzione del Segretario
Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Dott.ssa Federica CANUTO
(f.to in originale)

Il Presidente
Dott. Paolo FOIETTA
(f.to in originale)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Tecnico
Dott. Riccardo CIVERA
(f.to in originale)


Spett.le
ATO-R
Via Pio VII, 9
10135, TORINO

RACCOMANDATA A/R

Anticipata via e-mail

Torino, 26 marzo 2010

Prot. N° 145



Oggetto: Contratto di Hedging – aggiornamento del Piano Economico Finanziario

Egregi Signori,

come noto il Contratto di Finanziamento, sottoscritto tra TRM S.p.A. e le Banche Finanziatrici il 29 ottobre 2008 e successivamente modificato il 21 gennaio 2010, prevede quale condizione sospensiva alla prima erogazione delle linee di credito la stipula di un Contratto di Hedging che consenta di limitare il rischio di tasso associato al pagamento di interessi variabili sulle somme erogate dalle banche alla Società ai sensi del Contratto di Finanziamento stesso.

In data 01/03/2010 è stato stipulato il contratto in oggetto e conseguentemente fissato il tasso IRS che la Società pagherà in relazione alle somme erogate dalle Banche Finanziatrici ai sensi del Contratto di Finanziamento per tutta la durata del finanziamento stesso. Tale tasso è pari al 4,50% con un effetto positivo per la Società di 2 punti base rispetto al tasso del 4,52% previsto dal Caso Base Iniziale del Piano Economico Finanziario allegato alla Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento.

La fissazione del tasso IRS di cui sopra ha quindi dato luogo al primo aggiornamento del Caso Base Iniziale, come previsto dall'art. 3.4 (ii) della Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento. La verifica effettuata in data 25/03/10 sugli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario a seguito di tale aggiornamento conferma che non sarà necessario effettuare una variazione della tariffa di conferimento rispetto a quella individuata dal Caso Base Iniziale (pari ad € 97,5 per tonnellata, base anno 2008), in quanto :

- il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulta pari alla relativa Soglia del Caso Base;

- il valore del PLCR del Caso Base Aggiornato risulta almeno pari alla relativa Soglia del Caso Base;
- il valore dell' LLCR del Caso Base Aggiornato risulta almeno pari alla relativa Soglia del Caso Base.

In sintesi:

Indice	Soglia del Caso Base	Valore Caso Base Iniziale (min)	Valore Caso Base Aggiornato post Hedging (min)
ADSCR Minimo Prospettico	1,35	1,35	1,35
PLCR	1,45	1,66	1,67
LLCR	1,40	1,44	1,44

Vi proponiamo inoltre che l'adeguamento del valore dei costi energetici per l'esercizio provvisorio, previsto dall' email di BNP Paribas del 2 dicembre 2009, a Voi trasmessa da TRM con e-mail del 3 dicembre 2009, venga effettuato contestualmente all'aggiornamento del Caso Base previsto per giugno 2010.

Restando a disposizione per ogni dubbio e chiarimento porgiamo

Cordiali Saluti

ER/er

All. CD

L'Amministratore Delegato

Bruno Torresin
